

AVVISO n.16486	20 Settembre 2012	Idem
---------------------------------	-------------------	------

Mittente del comunicato : Borsa Italiana

Societa' oggetto : --
dell'Avviso

Oggetto : Modifica delle Istruzioni Mercato IDEM:
seconda scadenza settimanale contratto
opzione MIBO - second weekly maturity for
MIBO option - 8 ottobre 2012

Testo del comunicato

Modifica alle Istruzioni al Regolamento dei Mercati:

- Mercato IDEM: introduzione della seconda scadenza settimanale sul
contratto di opzione MIBO settimanale

Istruzioni in vigore dall'8 ottobre 2012 - negoziazione della seconda
scadenza settimanale a partire dall'11 ottobre 2012

(si veda allegato)

Amendments to the Instructions of the Market Rules

- IDEM market: introduction of the second weekly maturity for weekly
MIBO option contract

Entry into force of Instruction on 8 October 2012 - The second weekly
maturity for weekly MIBO option will be traded starting from 11 October
2012

(see the Annex)

Disposizioni della Borsa

**MODIFICA DELLE ISTRUZIONI AL REGOLAMENTO DEI MERCATI
MERCATO IDEM**

INTRODUZIONE DELLA SECONDA SCADENZA SETTIMANALE SUL CONTRATTO DI OPZIONE MIBO

Il Consiglio di Amministrazione di Borsa Italiana, nella seduta del 19 luglio 2012, ha approvato le modifiche alle Istruzioni illustrate nel presente Avviso. La Consob ha comunicato il proprio assenso con lettera del 13 settembre 2012.

Si illustrano, di seguito, le modifiche che entreranno in vigore l'**8 ottobre 2012**.

Borsa Italiana ammette alle negoziazioni la seconda scadenza del contratto di “*Opzione MIBO settimanale*”. In ciascuna seduta di negoziazione saranno pertanto contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine del contratto di opzione sull’indice FTSE MIB.

Si precisa che:

- il contratto di “*Opzione MIBO settimanale*” continuerà ad essere ammesso a negoziazione ogni giovedì del mese, escluso il primo giovedì del mese (anziché il secondo);
- gli operatori *Designated Market Maker* saranno tenuti a esporre in continua proposte in acquisto e in vendita su tre serie consecutive di opzioni put e call della seconda scadenza in negoziazione e per almeno cinque contratti. Si applicano gli obblighi di spread previsti per le opzioni MIBO mensili.

La seconda scadenza settimanale del contratto di “*Opzione MIBO settimanale*” sarà in negoziazione a partire dall’11 ottobre 2012.

Il testo aggiornato delle Istruzioni sarà reso disponibile sul sito Internet di Borsa Italiana, all’indirizzo www.borsaitaliana.it. Di seguito si riportano le modifiche al testo delle Istruzioni.

Articolo IA.9.1.6- IA.9.1.8

(Opzione sull'indice di borsa FTSE MIB)

1. E' ammesso alle negoziazioni sull'IDEM il contratto di opzione avente ad oggetto l'indice di borsa FTSE MIB, le cui caratteristiche sono definite nell'articolo IA.9.1.1, comma 2.
2. Sono negoziabili contratti aventi scadenze mensili, trimestrali (marzo, giugno, settembre e dicembre), semestrali (giugno e dicembre) e annuali (dicembre), di seguito denominati contratti "*Opzione MIBO*". In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate:
 - le due scadenze mensili più vicine,
 - le quattro scadenze trimestrali dell'anno in corso,
 - le quattro scadenze semestrali del primo e secondo anno che seguono l'anno in corso;
 - le due scadenze annuali del terzo e quarto anno che seguono l'anno in corso, per un totale di dodici scadenze.Il giorno di scadenza coincide con il terzo venerdì del mese di scadenza; nel caso in cui sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni sulla scadenza più vicina terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza. Dal primo giorno di borsa aperta successivo è quotata la nuova scadenza.
3. Per ciascuna scadenza sino a 12 mesi (mensili e trimestrali) vengono negoziati almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 250 punti indice per la prima scadenza e di 500 punti indice per le successive; per le scadenze oltre i 12 mesi vengono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 1.000 punti indice. Tuttavia, nel momento in cui le scadenze semestrali ricadono nell'arco temporale dei 12 mesi, vengono introdotti nuovi prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice, fino a negoziare almeno 15 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 500 punti indice.
4. Sono negoziabili contratti aventi scadenza ogni primo, secondo, quarto e quinto venerdì del mese (laddove presente), di seguito denominati "*Opzione MIBO settimanale*". Il contratto di "*Opzione MIBO settimanale*" è ammesso alle negoziazioni il giovedì, con esclusione del **primo secondo** giovedì del mese; nel caso in cui tale giovedì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di ammissione coincide con il primo giorno di borsa aperta successiva. **In ciascuna seduta di contrattazione sono contemporaneamente quotate le due scadenze settimanali più vicine.** Il giorno di scadenza coincide con il venerdì della **seconda** settimana successiva alla quotazione del contratto; nel caso in cui tale venerdì sia un giorno di borsa chiusa, il giorno di scadenza coincide con il primo giorno di borsa aperta precedente. Le contrattazioni terminano alle ore 9.05 del giorno di scadenza.
5. Per ciascuna "*Opzione MIBO settimanale*" sono negoziati almeno 21 prezzi di esercizio sulle serie call e sulle serie put, con intervalli di 100 punti indice.
6. Il contratto di opzione su FTSE MIB ha valore nozionale pari al prodotto tra il prezzo di esercizio (in punti indice) ed il valore di ciascun punto dell'indice pari a 2,5 euro. Il contratto è quotato in punti indice e lo scostamento minimo di prezzo tra proposte aventi ad oggetto l'ammontare del premio è pari a 1 per i contratti di opzione MIBO settimanali di cui al comma 4, mentre è fissato come segue per i contratti di opzione MIBO di cui al comma 2:

Valore del premio	Scostamento minimo
1 – 100	1
102 – 500	2
Uguale o maggiore di 505	5

7. Nuovi prezzi di esercizio vengono introdotti nel caso in cui l'ultimo valore dell'indice FTSE MIB del giorno di borsa aperta precedente risulti:
 - per le opzioni call, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo out of (in) the money;
 - per le opzioni put, maggiore (minore) del valore medio tra il prezzo at the money ed il primo prezzo in (out of) the money.
8. Borsa Italiana si riserva di introdurre prezzi di esercizio ulteriori rispetto a quelli di cui al comma 5 e 7 qualora lo richiedano esigenze di regolarità degli scambi, tenuto anche conto dell'andamento dell'indice sottostante. I prezzi di esercizio saranno generati con gli intervalli indicati ai commi 3 e 5 o loro multipli sulle serie call e sulle serie put.
9. La liquidazione del premio negoziato avviene esclusivamente per contanti secondo le modalità e le tempistiche previste dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 70 del Testo Unico della Finanza per il tramite della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8.
10. Il compratore di opzione call e di opzione put sull'indice FTSE MIB può esercitare il proprio diritto esclusivamente il giorno di scadenza dell'opzione medesima, dopo il termine delle negoziazioni (opzione di tipo "Europeo").
11. Il contratto "Opzione su FTSE MIB" non prevede all'esercizio la consegna degli strumenti finanziari che compongono l'indice FTSE MIB. Alla scadenza di ciascuna opzione call (put) le posizioni ancora aperte in the money (prezzo di esercizio inferiore (superiore) a quello del sottostante) sono liquidate, salvo comunicazione diversa della società di gestione del sistema di compensazione e garanzia di cui all'articolo IA.9.2.8 da parte del contraente compratore, mediante il versamento da parte dei contraenti venditori e l'accredito ai contraenti compratori della differenza tra il prezzo di esercizio e il prezzo di liquidazione. Il prezzo di liquidazione è pari al valore dell'indice FTSE MIB calcolato sui primi prezzi di asta di apertura degli strumenti finanziari che lo compongono rilevati l'ultimo giorno di contrattazione. Qualora il prezzo di asta di apertura di uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non possa essere determinato ai sensi dell'articolo 4.3.3 del Regolamento o vi sia la ragionevole certezza che su uno o più strumenti finanziari componenti l'indice non vi saranno negoziazioni nella seduta, Borsa Italiana, ai fini della determinazione del prezzo di liquidazione, assume come prezzo di tali strumenti finanziari il prezzo dell'ultimo contratto concluso nella seduta precedente. Borsa Italiana, tenuto conto di eventuali altri elementi oggettivi a disposizione, può stabilire un prezzo diverso.

omissis

Articolo IA.9.3.9 IA.9.3.11

(Obblighi di quotazione degli operatori market maker sul contratto di opzione sull'indice FTSE MIB)

omissis

6. Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita **per la prima scadenza** sulle seguenti serie del contratto di "Opzione MIBO settimanale" call e put:
 - a. fino al mercoledì precedente il giorno di scadenza: sette serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da sette serie out-of-the-money;

b. per il giovedì precedente il giorno di scadenza: cinque serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da cinque serie out-of-the-money.

I suddetti obblighi devono essere rispettati per quantitativi pari a:

- almeno dieci contratti fino al mercoledì precedente il giorno di scadenza;
- almeno cinque contratti per il giovedì precedente il giorno di scadenza.

Gli operatori market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker sono tenuti a esporre continuativamente proposte in acquisto e in vendita per la seconda scadenza sulle seguenti serie del contratto di “*Opzione MIBO settimanale*” call e put:

a. **tre serie consecutive all'interno di un intervallo di prezzi d'esercizio (*strike price*) definito dalla serie at-the-money, da una serie in-the-money e da tre serie out-of-the-money.**

I suddetti obblighi devono essere rispettati per quantitativi pari ad almeno cinque contratti.

I Designated Market Maker sono tenuti a ripristinare le quotazioni entro 2 minuti dall'avvenuta conclusione dei contratti derivanti dall'applicazione delle stesse.

7. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Primary Market Maker, gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Market Maker e gli operatori iscritti nella sotto-sezione dei Liquidity Provider, nell'esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui ai commi 1 e 3, devono attenersi alle seguenti tabelle, dove “prezzo in acquisto” indica il prezzo che il market maker intende utilizzare come proprio prezzo delle proposte in acquisto e “spread” indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita corrispondente:

Scadenze <= 12 mesi		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
DA	A	
1	200	30
202	500	50
505	1000	100
1005	2000	150
2005	4000	300
Maggiore di 4000		450

Scadenze > 12 mesi		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
DA	A	
1	500	75
505	1000	150

1005	2000	250
2005	4000	500
4005	6000	750
Maggiore di 6000		1000

8. I market maker iscritti nella sotto-sezione dei Designated Market Maker:

- **per la prima scadenza del contratto di “Opzione MIBO settimanale”**, nell’esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui al comma 6, devono attenersi alle seguenti tabelle, dove “spread” indica la differenza massima ammissibile tra il prezzo delle proposte in acquisto e il prezzo delle proposte in vendita corrispondente:

Prima scadenza - Fino al mercoledì antecedente la scadenza		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
0	50	10
50	100	20
100	300	30
300	500	40
500	800	50
800	4000	60
Maggiore di 4000		100

Prima scadenza - Il giovedì antecedente la scadenza		
Prezzi di acquisto (punti indice)		Spread (punti indice)
<i>DA</i>	<i>A</i>	
0	50	20
50	100	40
100	300	60
300	500	80
500	800	100
800	4000	120
Maggiore di 4000		200

- **per la seconda scadenza del contratto di “Opzione MIBO settimanale”**, nell’esporre le proposte in acquisto e in vendita di cui al comma 6, devono attenersi alla tabella riferita alle “Opzioni MIBO” con scadenza inferiore ai 12 mesi, di cui al comma 7.

AMENDMENT TO THE INSTRUCTIONS OF THE RULES

IDEML MARKET:

INTRODUCTION OF THE SECOND WEEKLY MATURITY FOR MIBO OPTION CONTRACT

In its meeting on 19 July 2012 the Board of Directors of Borsa Italiana approved the amendments to the Instructions described in this Notice. Consob cleared the amendments with letter dated on 13 September 2012.

The following amendments will enter into force on **8 October 2012**.

Borsa Italiana admits to trading the second weekly maturity for MIBO option contracts. In each trading session therefore the two nearest weekly maturities will be quoted.

It is specified that:

- the weekly MIBO option will continue to be admitted to trading each Thursday of the month, except the first Thursday of the month (rather than the second);
- the *Designated Market Makers* are required to display bids and offers on a continuous basis for the three consecutive series of call and put options of the second maturity and for at least five contracts; the spread obligations provided for monthly MIBO options apply.

The second weekly maturity for weekly MIBO options will be traded starting from 11 October 2012.

The updated text of the Instructions will be made available on Borsa Italiana's Internet site (www.borsaitaliana.it). The changes to the articles are set out below.

INSTRUCTIONS TO THE MARKET RULES

CHAPTER IA.9.1 - DERIVATIVE CONTRACTS ADMITTED TO TRADING

omissis

Article IA.9.1.6 Article IA.9.1.8 **(Options on the FTSE MIB stock index)**

1. The options contract based on the FTSE MIB stock index, whose characteristics are defined in the Article IA.9.1.1, paragraph 2, shall be admitted to trading on the IDEM market.
2. Contracts shall be available with monthly or three-month maturities (March, June, September and December), six-month maturities (June and December) and yearly maturities (December), hereinafter called "*MIBO options*" contracts. In each trading session shall be quoted:
 - the two nearest monthly maturities;
 - the four three-month maturities of the current year;
 - the four six-month maturities of the first and second years following the current year;
 - the two yearly maturities of the third and fourth year following the current year for a total of twelve maturities.

The maturity day shall be the third Friday of the maturity month; where this is a non-trading day, the maturity day shall be the first trading day preceding such day. Trading in the nearest maturity shall end at 09.05 on the maturity day. The new maturity shall be quoted from the first subsequent trading day.

3. For each maturity up to twelve months (monthly and three-month maturities) at least 15 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 250 index points for the first maturity and 500 index points for the subsequent maturities. For the maturities more than twelve months at least 21 exercise prices shall be traded for both the call and the put series, with intervals of 1,000 index points. But, when six-month maturities fall within the twelve months, new exercise prices shall be introduced with intervals of 500 index points, up to at least 15 exercises prices shall be traded for both the call and put series, with intervals of 500 index points.
4. Contracts shall be admitted to trading with maturity days equal to the 1st, 2nd and 4th Friday of the month and the 5th if there is one, hereinafter called "weekly MIBO options". Weekly MIBO options shall be admitted to trading on the Thursday of each month except the **first second**. If a Thursday is not a trading day, the admission day shall be the first trading day subsequent such day. **In each trading session shall be quoted the two nearest weekly maturities.** The maturity day shall coincide with the Friday of the **second** week subsequent to the listing of the contract; if a Friday is not a trading date, the maturity day shall be the first trading day before such day. Trading shall end at 09.05 on the maturity day.

omissis

Article IA.9.3.9–IA.9.3.11

(Quotation obligations of market makers for the FTSE MIB index options contract)

omissis

6. Market makers entered in the Designated Market Maker subsection are required to display bids and offers **for the first maturity** on a continuous basis for the following call and put series of the weekly MIBO options contract:

- a. until the Wednesday preceding the maturity day: seven consecutive series within a range of strike prices defined by the at-the-money series, an in-the-money series and seven out-of-the money series;
- b. on the Thursday preceding the maturity day: five consecutive series within a range of strike prices defined by the at-the-money series, an in-the-money series and five out-of-the money series.

The above obligations must be fulfilled for the following quantities:

- at least ten contracts until the Wednesday preceding the maturity day;
- at least five contracts on the Thursday preceding the maturity day .

Market makers entered in the Designated Market Maker subsection are required to display bids and offers for the second maturity on a continuous basis for the following call and put series of the weekly MIBO options contract:

a. three consecutive series within a range of strike prices defined by the at-the-money series, an in-the-money series and three out-of-the money series.

The above obligations must be fulfilled for quantities equal to at least five contracts.

Designated Market Makers are required to restore their quotations within 2 minutes of a hit on the book.

7. In displaying the bids and offers referred to in paragraphs 1 and 3, market makers entered in the Primary Market Maker subsection, in the Market Maker subsection and in Liquidity Provider subsection, must observe the following table, where “purchase price” shall mean the price the market maker intends to use as its bid price and “spread” shall mean the maximum permitted difference between bid prices and corresponding ask prices:

Maturities <= 12 months		
Purchase price (in index points)		Spread (in index points)
From	To	
1	200	30
202	500	50
505	1000	100
1005	2000	150
2005	4000	300
Greater than or equal to 4000		450

Maturities > 12 months

Purchase price (in index points)		Spread (in index points)
From	To	
1	500	75
505	1000	150
1005	2000	250
2005	4000	500
4005	6000	750
Greater than or equal to 6000		1000

8. ~~In displaying the bids and offers referred to in paragraph 6, m~~Market makers entered in the Designated Market Maker subsection:

- for the first maturity of the “*weekly MIBO Option*” contract, in displaying the bids and offers referred to in paragraph 6, must observe the following tables, where “spread” shall mean the maximum permitted difference between bid prices and corresponding ask prices.

First maturity - Until the Wednesday preceding the maturity day		
Purchase price (in index points)		Spread (in index points)
From	To	
0	50	10
50	100	20
100	300	30
300	500	40
500	800	50
800	4000	60
More than 4000		100

First maturity - On the Thursday preceding the maturity day		
Purchase price (in index points)		Spread (in index points)
From	To	
0	50	20
50	100	40
100	300	60
300	500	80
500	800	100
800	4000	120
More than 4000		200

- for the second maturity of the “*weekly MIBO Option*” contract, in displaying the bids and offers referred to in paragraph 6, must observe the table referring to MIBO options, with maturity shorter than 12 months, referred to in paragraph 7.

omissis